

## CONVENZIONE

**OGGETTO: CONVENZIONE** per lo svolgimento del **Tirocinio Formativo** per il Corso di

TECNICO PER LA CURA E L'ASSISTENZA ALL'INFANZIA

Il giorno 12 MAGGIO 2023

**TRA**

**FORMAMENTE Coop. Soc.** - AGENZIA FORMATIVA ACCREDITATA - con sede in Bari (BA) alla Via Dei Bersaglieri n. 11/13, Codice Fiscale e partita IVA 07830330721 rappresentata legalmente da Tittozzi Alessandro, in qualità di presidente, nato a Bari il 05 agosto 1977 Codice Fiscale TTTLN77M05A662I

**E**

*(ragione sociale e dati dell'Azienda)*

L'Azienda ISTITUTO COMPRESIVO "TOMMASONE-ALIGHIERI"  
C.F./P.IVA 91022320716 con sede in LUCERA  
alla Via MATTEOTTI N.01  
rappresentata legalmente da CHIECHI FRANCESCA in qualità di DIRIGENTE SCOLASTICO  
Nato a BERNALDA il 04.10.1970 C.F. CHCFNC70R44A801X

**PREMESSO CHE**

**FORMAMENTE COOP. SOC.** svolge attività di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale e tra queste anche i corsi di formazione per

TECNICO PER LA CURA E L'ASSISTENZA ALL'INFANZIA

ed è interessato a servizi delle strutture dell'Azienda Ospitante per consentire lo svolgimento del tirocinio necessario alla conclusione dei corsi di formazione in oggetto autorizzati dalla Regione Puglia.

Le parti, rappresentate e domiciliate come in epigrafe, convengono e stipulano quanto segue:

**Art. 1** - Oggetto della presente Convenzione è lo svolgimento del tirocinio pratico necessario al completamento del percorso formativo degli allievi dei corsi per

TECNICO PER LA CURA E L'ASSISTENZA ALL'INFANZIA

gestito dall'Ente di Formazione presso:

VIA DEI BERSAGLIERI, 11 BARI

*(indicare nome struttura operativa)*

**Art. 2** – La presente Convenzione ha efficacia esclusivamente per il tirocinio pratico relativo ai corsi autorizzati dalla Regione Puglia. La presente convenzione ha durata annuale dalla data di sottoscrizione, ed è rinnovabile tacitamente per eguale periodo. La stessa potrà essere risolta o modificata dalle parti in ragione di eventuali variazioni intervenute a supporto della stipula; nel qual caso sarà ottemperato il termine di mese uno per la necessaria comunicazione avvenuta per A/R.

**Art. 3** – **L'azienda Ospitante** si impegna a mettere a disposizione le proprie strutture nonché a fornire il supporto necessario al fine di consentire agli allievi di svolgere proficuamente le ore di tirocinio previste. L'ordinamento didattico e i contenuti del corso sono quelli che scaturiscono dall'accordo Stato-Regioni del 22/02/2001 e dallo specifico progetto formativo approvato dalla Regione Puglia. Le attività di tirocinio saranno svolte presso le strutture del committente. La stessa indicherà quelle prioritarie in relazione ai propri piani di sviluppo e riorganizzazione.

**Art. 4** – Il tirocinio è attività personalizzante. L'espletamento dell'apprendimento pratico è effettuato in tutte le strutture del committente individuate per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Decreto istitutivo della figura professionale del TECNICO PER LA CURA E L'ASSISTENZA ALL'INFANZIA. La frequenza al tirocinio dovrà rispettare la programmazione stabilita dal **Direttore del tirocinio**.

**Art. 5** – **L'Ente di Formazione** si impegna a formare i tirocinanti rendendoli edotti dal punto di vista teorico su ogni materia propria delle mansioni del corso in oggetto prima dell'inizio del tirocinio.

**L'Ente di Formazione** alla presente convenzione allega copia del progetto formativo e di orientamento degli studenti ammessi alla frequenza del tirocinio.

**L'Ente di Formazione**, esonerando da ogni onere e responsabilità l'Azienda ospitante, dichiara di essere iscritta alla gestione **INAIL n. 22580936 per gli infortuni sul lavoro**.

**Art. 6** – La direzione del tirocinio sarà affidata dall'**Azienda Ospitante** a un Direttore identificato nella persona del Legale Rappresentante o di un Responsabile con comprovata attività almeno triennale di direzione del personale o programmazione della didattica e di organizzazione di servizi. **Il Direttore** è responsabile del conseguimento degli obiettivi stabiliti e proposti nel progetto formativo, in accordo con le direttive comunitarie che ne disciplina le funzioni, ovvero:

- ❖ È responsabile degli insegnamenti tecnico/pratici;
- ❖ Cura il coordinamento delle suddette attività con gli insegnamenti tecnico/pratici;
- ❖ Organizza le attività complementari;
- ❖ Assegna i Tutor e ne supervisiona l'attività, (l'assegnazione verrà effettuata sulla scorta di criteri prefissati dall'Azienda);
- ❖ Garantisce l'accesso degli studenti alla struttura qualificata come sede di insegnamento tecnico/pratico;
- ❖ Programma il calendario delle frequenze alle strutture sedi di tirocinio.

**L'attuale Tutor indicato dall'Azienda Ospitante è il Sig./Dott.**

SIG.STEFANO CONTE

**Art. 7** – L’attività di tirocinio sarà svolta per gruppi composti in misura massima di 15 allievi e l’Azienda Ospitante indicherà la distribuzione degli stessi presso le varie strutture. Fatto salvo il ruolo di supervisione complessiva affidato al Direttore del tirocinio, viene lasciata nella libertà dell’Azienda Ospitante, tramite il Direttore del tirocinio la gestione delle ore di tirocinio, la turnazione nonché la valutazione finale del medesimo, la quale dovrà essere rendicontata all’Ente di Formazione.

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il Tirocinante è tenuto a:

- ❖ Svolgere esclusivamente le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- ❖ Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- ❖ Mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o le conoscenze in merito ai fatti e persone, acquisti durante lo svolgimento del tirocinio.

La durata del tirocinio è prevista in ore:

80

**Art. 8** – Ai sensi del D.lgs. 196/2003 il **Committente** si impegna a non trattare i dati ricevuti dall’Ente di Formazione per finalità diverse da quelle relative agli adempimenti della presente convenzione o di obblighi di legge e a garantire la piena attuazione del D.lgs. 196/2003; il **Committente** si impegna inoltre alla massima riservatezza per tutte le notizie riguardanti l’**Ente di Formazione**.

L’**ente di Formazione**, per quanto di propria competenza dovrà garantire la massima riservatezza nei confronti del **Committente** e della sua organizzazione, nonché la piena attuazione del D.lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni e relative norme regolamentari di attuazione.

**Art. 9** – L’**Ente di Formazione** si impegna a informare, ai sensi del Testo Unico, D.lgs. 81/08, i tirocinanti sui rischi inerenti il tipo di servizio prestato, mentre è a carico del committente la formazione in merito ai comportamenti da adottare nei singoli casi concreti.


**Art. 10** – Per qualunque controversia dovesse insorgere in merito all’esecuzione del servizio durante la vigenza della presente convenzione, durante le sue proroghe o relativamente all’interpretazione dello stesso, le parti decidono di comune accordo che il Foro competente è quello di Bari.

Letto, approvato e sottoscritto, li



LUCERA 12.05.2023

**Azienda Ospitante**  
(timbro e firma)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(Prof.ssa Francesca Chiodi)



**Ente di Formazione**  
(timbro e firma)



Timbro e Sigla

